



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

SETTORE 6 – AMBIENTE

Settore5_comune_vv@legalmail.it

Ordinanza sindacale n. 10 DEL 30-03-2018

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI

IL SINDACO

CONSIDERATO che su tutto il territorio comunale è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto “porta a porta” e/o con postazioni di cassonetti stradali di prossimità in alcune zone periferiche;

TENUTO CONTO

- che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state pubblicizzati con varie forme ed anche attraverso la consegna di appositi calendari di conferimento e che comunque è possibile trovare maggiori dettagli ed informazioni sul sito web www.comune.vibovalentia.vv.it oppure www.vibovalentia.dusty e all’App Dusty Vibo Valentia.
- Che per lo smaltimento di rifiuti ingombranti, Raee, mobili, è in funzione dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il numero verde 800-164722 per prenotazioni ed indicazioni sul ritiro degli stessi;

ATTESO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, laddove sperimentato ed attuato, ha rappresentato il sistema più idoneo per la riduzione dell’inquinamento ambientale cui sono tenuti a partecipare tutti i cittadini;

VISTO che è stato accertato:

- che permangono casi di abbandono dei rifiuti che spesso configurano la creazione di discariche abusive;
- che sovente vengono utilizzate le pertinenze stradali per abbandonare sfalci e potature oltre ad altri rifiuti;

RITENUTO opportuno ed inderogabile regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative l’abbandono dei rifiuti sul territorio;

VISTO il “**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 17 marzo 2017.

VISTO l’art. 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

Visto il T.U.LL.SS. n. 1265/34;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale” e s.m.i.

RITENUTO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 54 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 54 – comma 2 – del D.lgs. 267/2000 :

1. il divieto assoluto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori dei luoghi, tempi e modalità indicati nel regolamento comunale e nei calendari;
2. Il divieto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra, sul suolo pubblico, su suoli privati adiacenti strade e/o luoghi pubblici, lungo le pertinenze stradali o negli spazi antistanti;
3. Il divieto di abbandonare potature e sfalci lungo le pertinenze stradali;

Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e aziende che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti in siti non idonei, nonché a tutte le società e imprese che effettuino la raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritti dalla normativa vigente, sia pericolosi che non.

AVVERTE

Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo diversa disposizione di legge, alle violazioni delle disposizioni del regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €, per come previsto nell'art. 57 del regolamento stesso. Oltre alle sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero nei confronti di chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 € a 620 €.

A chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00 (Euro cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;


Al personale del comando della Polizia Municipale ed alle forze dell'ordine, è demandato a vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'accertamento delle violazioni.

Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente ordinanza.

Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, in apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito, pubblicata sul sito Internet del Comune e trasmessa: al Comando di Polizia Municipale; al Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia; alla Questura di Vibo Valentia; a S.E. il PREFETTO di Vibo Valentia.



Il Sindaco
Dott. Elio Costa